

L'amministratore di un condominio può essere anche una società di capitali

Cassazione, Sez. II, sentenza n°22840 del 24/10/2006

La Cassazione, Sezione II, con la recente sentenza n°22840/06, cambiando il suo precedente orientamento (vedasi Cassazione n°5608/94) ha enunciato il seguente principio di diritto: "Anche una persona giuridica può essere nominata amministratore del condominio negli edifici, posto che il rapporto di mandato istituito nei confronti delle persone suddette, quanto all'adempimento delle obbligazioni ed alla relativa imputazione della responsabilità, può essere caratterizzato dagli stessi indici di affidabilità che contrassegnano il mandato conferito ad una persona fisica"; ciò in quanto, si legge in motivazione, "è ragionevole pensare, avuto riguardo al continuo incremento dei compiti dell'amministratore, che questi possano essere assolti in modo migliore dalle società (di servizi), che nel loro ambito annoverano specialisti nei diversi rami".